

# ***Regime Iva delle provvigioni***

*Esempi pratici*

*di fatturazione di intermediazioni su beni mobili  
dal 1° gennaio 2010*

**STUDIO**

**SIRRI – GAVELLI – ZAVATTA**

**& ASSOCIATI**

**DOTTORI COMMERCIALISTI**

# Intermediazioni su beni mobili

**AGENTE:** italiano (soggetto IVA)

**COMMITTENTE:** italiano (soggetto IVA)

**OPERAZIONE DI RIFERIMENTO:**

- cessioni di beni in Italia
- cessioni di beni dall'Italia ad uno Stato membro UE

➤ *Regola applicabile*



Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

➤ *Territorialità*



Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è **stabilito il committente soggetto passivo**

## Adempimenti

Trattandosi di cessioni di beni interne o intracomunitarie,  
**l'agente emette fattura applicando l'IVA nazionale.**

## Note

Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui l'intermediazione si riferisca ad **acquisti interni od intracomunitari.**

# Intermediazioni su beni mobili

**AGENTE:** italiano (soggetto IVA)

**OPERAZIONE DI RIFERIMENTO:**

cessioni di beni all'esportazione

**COMMITTENTE:** italiano (soggetto IVA)

➤ *Regola applicabile*



Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

➤ *Territorialità*



Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è **stabilito il committente soggetto passivo**

## Adempimenti

Trattandosi di cessioni di beni all'esportazione, **l'agente emette fattura senza applicare l'IVA in regime di non imponibilità** ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972.

## Note

Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui l'intermediazione si riferisca ad **importazioni di beni**.

# Intermediazioni su beni mobili

**AGENTE:** italiano (soggetto IVA)

**COMMITTENTE:** italiano (soggetto IVA)

**OPERAZIONE DI RIFERIMENTO:**

cessioni di beni da un Paese extracee ad altro Paese extracee

➤ *Regola applicabile*



Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

➤ *Territorialità*



Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è **stabilito il committente soggetto passivo**

## Adempimenti

Trattandosi di cessioni di beni esistenti all'estero e movimentati all'estero ("estero su estero"), **l'agente emette fattura senza applicare l'IVA** in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972 (**come modificato**).

## Note

Il regime di non imponibilità applicato alle operazioni "estero su estero" pare **incoerente** con l'attuale disciplina delle intermediazioni; l'art. 153 della direttiva n. 2006/112/CE poteva già costituire il riferimento normativo per considerare **fuori campo IVA** le relative intermediazioni.

# Intermediazioni su beni mobili

**AGENTE:** comunitario o extracee  
(soggetto IVA)

**COMMITTENTE:** italiano (soggetto IVA)

**OPERAZIONE DI RIFERIMENTO:**

- cessioni di beni in Italia
- cessioni di beni dall'Italia ad uno Stato membro UE

➤ *Regola applicabile*



Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

➤ *Territorialità*



Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è **stabilito il committente soggetto passivo**

## Adempimenti

Trattandosi di cessioni di beni interne o intracomunitarie, **il committente emette "autofattura"**, ex artt. 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, **applicando l'IVA nazionale** (*reverse charge* obbligatorio).

## Note

**E' indifferente che l'agente soggetto IVA sia comunitario od extracomunitario.** Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui l'intermediazione si riferisca ad **acquisti interni od intracomunitari.**

# Intermediazioni su beni mobili

**AGENTE:** comunitario o extracee  
(soggetto IVA)

**OPERAZIONE DI RIFERIMENTO:**  
cessioni di beni all'esportazione

**COMMITTENTE:** italiano (soggetto IVA)

➤ *Regola applicabile*



Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

➤ *Territorialità*



Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è **stabilito il committente soggetto passivo**

## Adempimenti

Trattandosi di cessioni di beni all'esportazione, **il committente emette "autofattura"**, ex artt. 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, **senza applicare l'IVA** in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972 (*reverse charge* obbligatorio).

## Note

**E' indifferente che l'agente soggetto IVA sia comunitario od extracomunitario.** Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui l'intermediazione si riferisca ad **importazioni di beni.**

# Intermediazioni su beni mobili

**AGENTE:** comunitario o extracee  
(soggetto IVA)

**OPERAZIONE DI RIFERIMENTO:**

cessioni di beni da un Paese extracee  
ad un altro Paese extracee

**COMMITTENTE:** italiano (soggetto IVA)

➤ *Regola applicabile*



Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)

➤ *Territorialità*



Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è **stabilito il committente soggetto passivo**

## Adempimenti

Trattandosi di cessioni di beni esistenti all'estero e movimentati all'estero (*"estero su estero"*), **il committente emette "autofattura"**, ex artt. 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, **senza applicare l'IVA** in regime di non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972 **come modificato** (*reverse charge* obbligatorio).

## Note

**E' indifferente che l'agente soggetto IVA sia comunitario od extracomunitario.** Il regime di non imponibilità applicato alle operazioni *"estero su estero"* pare **incoerente** con l'attuale disciplina delle intermediazioni; l'art. 153 della direttiva n. 2006/112/CE poteva già costituire il riferimento normativo per considerare **fuori campo IVA** le relative intermediazioni.

# Intermediazioni su beni mobili

**AGENTE:** italiano (soggetto IVA)

**COMMITTENTE:** comunitario o extracee (soggetto IVA)

**OPERAZIONE DI RIFERIMENTO:**

- cessioni di beni in Italia
- cessioni intracomunitarie
- cessioni all'esportazione

➤ *Regola applicabile*



Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a e b)

➤ *Territorialità*



Servizi **non** effettuati nel territorio dello Stato (Italia), in quanto resi a **soggetto passivo stabilito fuori del territorio dello Stato**.

## Adempimenti

L'**agente emette fattura**, ai sensi dell'art. 21, comma 6, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 (**come modificato**), **senza applicare l'IVA**, trattandosi di servizi fuori campo IVA (1).



# Intermediazioni su beni mobili

**AGENTE:** italiano (soggetto IVA)

**COMMITTENTE:** comunitario o extracee  
(soggetto IVA)

**OPERAZIONE DI RIFERIMENTO:**

- cessioni di beni in Italia
- cessioni intracomunitarie
- cessioni all'esportazione

## Note

- (1) In effetti, la disposizione dell'art. 21, comma 6, prevede l'obbligo di fatturazione per le prestazioni di servizi *“rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un **altro Stato membro della Comunità**, non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter”*.
- (2) Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui l'intermediazione si riferisca ad **acquisti interni od intracomunitari**, nonché ad **importazioni**.
- (3) Il regime di non imponibilità di cui all'art. 9, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972, per le esportazioni ed importazioni, non viene considerato in quanto l'intermediazione **non è rilevante nel territorio dello Stato** ai sensi dell'art. 7-ter del medesimo decreto.

# Intermediazioni su beni mobili

**AGENTE:** italiano (soggetto IVA)

**COMMITTENTE:** italiano, comunitario o extracee (privato)

**OPERAZIONE DI RIFERIMENTO:**

cessioni o acquisti di beni non effettuati nel territorio dello Stato (effettuati in Stato UE o extracee)

➔ *Regola applicabile*



Deroga alla regola generale B2C (art. 7-sexies, comma 1, lett. a)

➔ *Territorialità*



Servizi **non** effettuati nel territorio dello Stato (Italia), sebbene resi **a committente non soggetto passivo da soggetto passivo stabilito in Italia** (deroga alla regola generale dell'art. 7-ter, comma 1, lett. b)

## Adempimenti

L'**agente non ha adempimenti obbligatori ai fini IVA**, trattandosi di operazioni fuori campo IVA; la norma dell'art. 21, comma 6, prima parte, del D.P.R. n. 633/1972, infatti, prevede l'**obbligo** di emissione della fattura **solo** per i servizi non soggetti ad IVA resi a **committenti soggetti passivi**.

## Note

La regola generale B2C, con rilevanza dell'intermediazione in Italia e conseguente assoggettamento ad IVA, si applica nel **solo caso** in cui **le operazioni oggetto dell'intermediazione** si considerano **effettuate nel territorio dello Stato**.